SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 912)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980 (V. *Stampato n.* **1270**)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(VALITUTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti o tecnici di livello nazionale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Ministro della pubblica istruzione può mettere a disposizione del CONI, per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazio-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

nali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano alteti o preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del CONI.

Il periodo trascorso nella posizione prevista nel precedente comma è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al precedente primo comma si applica nei limiti di durata della nomina.

I posti che si rendono disponibili in applicazione della presente legge possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.